



AVVISO PUBBLICO

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

1. Requisiti di ammissione

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23.02.2020:

a) i cui componenti siano (almeno una condizione):

- lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.

b) con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23.2.2020/23.4.2020.

2. Cause di esclusione

Non beneficiano dell'Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data di presentazione della domanda.

3. Criteri di concessione delle indennità

Le indennità saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

+ù



L'analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e della autocertificazione di cui al successivo articolo 6.

Il Comune procede contestualmente all'analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, anche in raccordo e collaborazione con l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali (PLUS) o di altri enti.

4. Indennità spettanti

L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze

Le provvidenze saranno erogate:

- bonifico bancario;
- altre forme consentite dalla legge.

6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

L'autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente e alla COPIA DEL CODICE IBAN INTESTATO O COINTESTATO AL RICHIEDENTE **(non saranno ammessi codici iban trascritti a mano libera, nemmeno nel corpo del testo dell'email)**, e potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo.ales@legalmail.it o mezzo e-mail all'indirizzo servsocali@tiscali.it.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui non si riuscisse ad accedere alle prime due modalità di consegna, si potrà consegnare il modulo cartaceo **in busta chiusa presso la cassetta delle lettere comunale indicando data e ora di consegna. La consegna cartacea dovrà avvenire con contestuale comunicazione telefonica all'Ufficio di Servizio Sociale al numero: 0783-911357.** Tale procedura consentirà il regolare rispetto dei protocolli.



7. Controlli

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di Servizio Bruno Murgia.

9. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune Di Ales e nella home page del sito istituzionale.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Ales., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

+ù



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

IL DIRIGENTE

Bruno M. J. e —



Domande frequenti Legge regionale 8 aprile 2020, n. 12

Domanda n. 1

Se un utente risiede nel Comune X ed è domiciliato nel comune Y può beneficiare della misura?

La residenza e il domicilio non devono necessariamente coesistere. La residenza rileva ai fini del comune a cui presentare la domanda; il domicilio può essere anche in un comune diverso da quello di residenza, purchè sia in Sardegna. Nell'esempio indicato, quindi, la domanda deve essere presentata al comune X e l'istante, fatti salvi gli altri requisiti, può accedere alla misura.

Domanda n.2

Gli assegni erogati per le Leggi di settore, L.R. 27-85, L.R. 11/83 e LR 20/97, vanno detratti dalla misura?

Gli assegni erogati per le leggi di settore hanno natura di indennizzo e sono concessi solo a persone affetta dalle patologie individuate dalle norme di riferimento, pertanto non possono essere considerate "forme di sostegno al reddito" e non devono essere detratte dalla misura di cui alla legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020

Domanda n.3

Il lavoratore il cui datore di lavoro abbia acceduto alle forme di integrazione salariale ma di fatto ha ricevuto nessuna somma nel bimestre successivo al 23 Febbraio può beneficiare dell'assegno?

In generale, se il datore di lavoro ha acceduto alle forme di integrazione salariale, ai sensi del comma 1, art. 1 della legge, occorre inserire il richiedente del beneficio nella graduatoria e attendere l'esito dell'istruttoria nazionale prima di procedere al pagamento.

Se l'integrazione salariale richiesta è inferiore a 800 euro può essere immediatamente erogata la differenza tra euro 800 e l'integrazione salariale.

All'esito dell'istruttoria, se la stessa è positiva il Comune potrà scorrere la graduatoria assegnando le risorse al primo beneficiario in posizione utile, se invece l'istruttoria si chiude con la mancata concessione dell'integrazione salariale, la stessa può essere concessa dal Comune.

+ù



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Domanda n. 4

Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti regionali (reddito inferiore a 800 euro mensile nel periodo 23.02.2020 - 23.04.2020), è riconosciuta l'indennità di 800 euro mensili, a prescindere dalla loro composizione numerica e dall'effettivo valore del reddito posseduto?

No, i sensi dei commi 3 e 4, art. 1, della legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, anche per i nuclei familiari fino a tre persone, ai fini dell'ammontare dell'assegno, il reddito percepito rileva; pertanto, se ad esempio, il reddito è pari a € 600, l'assegno sarà pari a € 200.

Si richiama in proposito il disposto normativo: "3. Non beneficiano della misura di cui al comma 1 i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800.

4. Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

Domanda n. 5

L'ultimo punto dei requisiti di ammissione e più precisamente la frase "privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020" significa che rientrano TUTTI anche coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa?

Per accedere all'assegno occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1, della regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, non essendo sufficiente solo il requisito di non possedere alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa, si rammenta infatti che la succitata legge regionale prevede "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".

Domanda n. 6

Nella DGR 19/12 del 10 aprile 2020 si dispone che i Comuni entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della delibera debbano provvedere a: pubblicare l'avviso di cui all'allegato n.3; stilare l'elenco dei beneficiari; trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali

Il termine dei due giorni vale solo per la pubblicazione dell'avviso?

Si, si riferisce solo alla pubblicazione dell'avviso (dunque non al pagamento)

Domanda n. 7

Come trattare le richieste pervenute da parte di chi ha fatto domanda per ricevere i 600 euro statali, ma non ha ancora avuto riscontro della domanda (e di fatto non sa se è stata accettata)?

In generale, si deve attendere l'esito della domanda inoltrata allo Stato. L'istante può essere inserito nell'elenco dei beneficiari, ma l'assegno gli verrà erogato solo se la domanda allo Stato venisse rigettata (si veda al riguardo la risposta alla domanda n. 3).

+ù



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Domanda n. 17

Qualora nell'abitazione ci sia una persona domiciliata ma non residente percettore di pensione o altro reddito, deve essere considerato quale reddito del nucleo?

Si, la persona è da intendersi componente del nucleo familiare